Normativa e prassi

Tributi vari ipotecari e catastali: stessi codici, ma modello diverso

Quelli già previsti per i cittadini dalla risoluzione 79/E dello scorso 30 giugno devono essere utilizzati anche dagli enti pubblici, che, però, versano mediante delega di pagamento F24EP

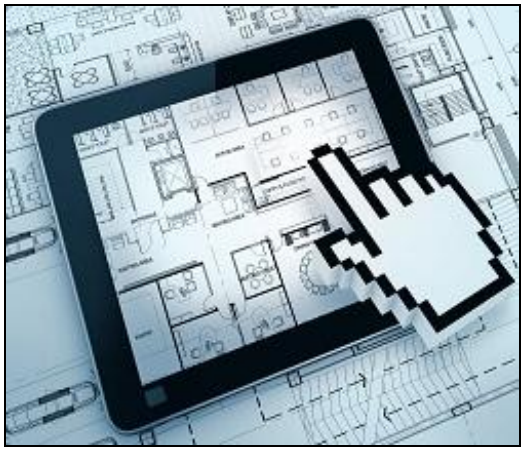

Il "collegato fiscale" (Dl 193/2016, articolo *7-quater*, comma 36) ha disposto che, a partire dal 1° luglio 2017, la riscossione delle imposte e delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali catastali e relativi accessori, degli interessi e delle sanzioni amministrative, e di ogni altro corrispettivo dovuto agli uffici provinciali-Territorio connesso al rilascio di certificati, copie e attestazioni, estrazione dati e riproduzioni cartografiche, nonché alla presentazione di atti di aggiornamento catastali, è effettuata, tra l'altro, anche mediante modello F24 (in alternativa, è comunque possibile pagare con contrassegni sostitutivi, carte di debito o prepagate, modalità telematiche e altri strumenti di pagamento elettronico).

Con il provvedimento 28 giugno 2017 è stato individuato l'F24 Elide come modello che i cittadini devono utilizzare per il versamento (vedi "*Tributi vari ipotecari e catastali: via il contante, ora le alternative*").

I codici tributo da utilizzare ed esporre nell'F24 Elide sono stati istituiti lo scorso 30 giugno, con la risoluzione n. 79/E (vedi "*Tributi vari ipotecari e catastali, via il contante: i codici per l'F24*).

Con la risoluzione n. 94/E, pubblicata oggi, si prevede che gli stessi codici possano essere utilizzati anche dagli enti pubblici per il versamento, tramite il modello F24EP, delle stesse somme da corrispondere agli uffici provinciali-Territorio.
In altri termini, i codici che gli enti pubblici devono utilizzare per versare le somme in esame restano uguali, ma cambia il modello di versamento.

I codici, quindi, sono gli stessi previsti dalla risoluzione 79/E e vanno indicati in corrispondenza esclusivamente delle somme esposte nella colonna "*Importi a debito versati*":

- **T89T** "*Rimborsi spese dovuti per operazioni effettuate presso gli sportelli degli Uffici Provinciali - Territorio*"
- **T90T** "*Rimborsi spese per rilascio mappe e planimetrie su supporto informatico*"
- **T91T** "*Imposta di bollo dovuta in relazione alle operazioni effettuate presso gli sportelli degli Uffici Provinciali - Territorio*"

- **T92T** "*Imposta ipotecaria dovuta per la presentazione delle formalità ipotecarie presso i reparti di pubblicità immobiliare e relativi interessi*"
- **T93T** "*Tasse ipotecarie dovute per la presentazione delle formalità ipotecarie, nonché per la richiesta di certificazioni e copie di atti e relativi interessi*"
- **T94T** "*Sanzioni per ravvedimento operoso correlate alla ritardata presentazione delle formalità nei registri immobiliari*"
- **T95T** "*Vendita mappe*"
- **T96T** "*Rimborsi spese per verifiche straordinarie*"
- **T97T** "*Recupero spese per volture catastali fatte dall'Ufficio*"
- **T98T** "*Tributi speciali catastali dovuti per gli adempimenti connessi all'aggiornamento dei catasti e dell'anagrafe tributaria, nonché per la richiesta di certificazioni, copie ed estratti catastali e relativi interessi*"
- **T99T** "*Sanzioni per ravvedimento operoso correlate alla ritardata presentazione degli atti di aggiornamento catastale*".

Nella sezione "*Contribuente*" devono essere riportati il codice fiscale e la denominazione dell'ente che effettua il pagamento, mentre nella sezione "*Dettaglio versamento*" vanno esposti:

- nel campo "*codice ufficio*", il codice dell'ufficio provinciale-Territorio presso cui è effettuata l'operazione per la quale è dovuto il pagamento (l'elenco dei codici degli uffici è pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it)
- nel campo "*sezione*", la lettera F
- nel campo "*codice tributo/causale*", il codice tributo
- nel campo "*riferimento B*", l'anno a cui si riferisce l'operazione per la quale è dovuto il pagamento
- nel campo "*importi a debito versati*", l'importo da versare.

I campi "*codice*", "*estremi identificativi*" e "*riferimento A*" non devono essere valorizzati.

r.fo.

pubblicato Mercoledì 19 Luglio 2017